



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 1/ s.s. 2018-2019

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Alfiero Costantini
Avv. Marco Lupo

Presidente
Componente
Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **20 novembre 2018**, alle ore 15.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di:

Sergio Ghillani;

Asd Rugby Valseriana

Il Tribunale sentite la Procura ritenuta raggiunta la prova oggettiva della verifica del fatto, considerata le dichiarazioni pervenute presso l'ufficio sia da parte del Ghillani che da parte del denunciante Macchiavello il quale ha dichiarato di accettare le scuse e di voler ritirare la sua protesta;

considerate queste ultime come concorrenti circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 11.2 del RG decide come di seguito:

DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale condanna il Ghillani Sergio a giorni 15 di interdizione, edittale previsto dall'art. 20.1 del RG diminuito della metà ex art.11.2 e la società Valseriana per gli stessi motivi alla sanzione pecuniaria di € 25,00.

Tribunale Federale

Il Segretario

Barbara Zicchieri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 20/11/2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italic - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it